

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_, in San Giovanni Valdarno, nella sede comunale sono presenti:

Il **Comune di San Giovanni Valdarno** (CF 00160360517) con sede in Via Cesare Battisti n.1 (da qui in poi indicato semplicemente come “**Comune**”) rappresentato dal Dott. DANIELE FABBRIO, nato a San Giovanni Valdarno il 14/06/1954, nella Sua qualità di Dirigente dell’Area I - Servizi

**E**

La Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, **P.IVA** \_\_\_\_\_

(da qui in poi indicata semplicemente come “**Esercente**”), nella persona del Suo Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ CF nr \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che l’Amministrazione ha deciso attraverso la Delibera G.M. n. 11 del 24/01/2011 e previa procedura ad evidenza pubblica di voler affidare il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti comunali ad uno o più dei servizi privati di ristorazione del centro cittadino;

- che è stato dato seguito a quanto disposto con la Determina n. 766 del 21/06/2011 (indizione gara pubblica per l’affidamento del servizio

sostitutivo di mensa) e la Determina n. 933 del 26/07/2011 (aggiudicazione);

▪ che con Determina nr. \_\_\_\_\_2014 sono state ridefinite le modalità di presentazione di offerte per la selezione pubblica per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, alla quale ha partecipato la ditta \_\_\_\_\_;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa senza alcuna esclusiva in favore dell'esercente, a mezzo di buoni pasto/tagliandi di presenza su modulo, da erogarsi a favore del personale dipendente del Comune di San Giovanni Valdarno.

L'Esercente, come sopra rappresentato, accetta e si impegna ad assicurare il Servizio di ristorazione, presso l'esercizio ubicato a San Giovanni Valdarno (AR), \_\_\_\_\_ .

### **Art.. 3 – Modalità generali di gestione e fruizione**

Le parti convengono che i documenti di legittimazione necessari alla fruizione dei pasti sono costituiti dal badge personale del dipendente e dai modelli (allegati alla presente convenzione ) contenenti in forma indivisibile i tagliandi presenze/buoni pasto ( completo e ridotto) che ciascun dipendente avrà cura di compilare. In una fase successiva è

possibile prevedere l'introduzione di un sistema di rendicontazione e controllo buoni pasti elettronico, tramite l'utilizzo di supporti magnetici personali.

I tagliandi delle presenze, raccolti su modulo **saranno consegnati periodicametine in numero congruo all'Esercente**, il quale sarà garante del loro corretto utilizzo e dovrà vigilare sulle eventuali falsificazioni, tentativi di uso illegittimi, ecc.

La firma in originale del dipendente nell'apposito spazio garantisce all'esercizio commerciale/ristorante la prova dell'avvenuta prestazione nei confronti del Comune.

Il diritto all'utilizzo dei buoni pasto/tagliandi di presenza NON è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro. All'atto della consumazione di ciascun pasto, il dipendente dovrà esibire il proprio badge e compilare in modo chiaro e completo l'apposito spazio previsto nel modello predisposto. I modelli originali dovranno essere consegnati con cadenza mensile al Comune di San Giovanni Valdarno –Via Cesare Battisti n. 1 ( a corredo della fattura) e costituiranno l'unico documento dimostrativo attestante le effettive presenze dei dipendenti, utile anche per la fatturazione.

#### **Art. 4 – Tempi**

L'erogazione del servizio dovrà essere garantita:

- per il pranzo, dalle ore 12:30 alle ore 14:30 dei giorni della settimana che vanno dal lunedì al venerdì;
- per la cena dalla ore 19,30 alle ore 21.00. dei giorni della settimana che vanno dal lunedì al venerdì.

Il servizio ( pranzo e cena), se espressamente indicato nell'offerta presentata dall'Esercente, verrà erogato anche nei giorni di sabato e di domenica.

I giorni di servizio sono, salvo eccezioni, 2 a settimana ( di norma il martedì e il giovedì ) durante tutto l'arco dell'anno solare. A questi si aggiungono:

- eventuali richieste di pasti serali connesse alle esigenze dei singoli servizi o in occasioni sporadiche e straordinarie quali eventi, manifestazioni, ecc.

- eventuali rientri pomeridiani effettuati dai dipendenti, oltre ai 2 di norma previsti .

L'esercente deve garantire la possibilità di fruizione del pasto entro il termine massimo di minuti 15 (quindici) dall'arrivo del dipendente. I pasti dovranno essere consumati nei medesimi locali a disposizione della clientela ordinaria senza che si evidenzino alcuna discriminazione di spazi o allestimenti riservati ai dipendenti del Comune.

#### **Art. 5 – Pasti**

**Il pasto completo** dovrà prevedere la possibilità di almeno tre (3) scelte fra i primi, i secondi e i contorni. Il pasto deve obbligatoriamente comprendere:

- 1 primo piatto
- 1 pietanza con contorno
- pane
- frutta
- ½ litro di acqua

Sulla base dell'organizzazione commerciale dell'esercizio come risultante dalla offerta, questo si sostanzia nella scelta fra

---

---

**Il pasto ridotto** dovrà prevedere la possibilità di almeno tre (3) scelte fra i primi o i secondi e i contorni. Il pasto deve obbligatoriamente comprendere:

- 1 pietanza – oppure 1 primo piatto + un contorno o frutta
- pane
- ½ litro di acqua

Sulla base dell'organizzazione commerciale dell'esercizio come risultante dalla offerta, questo si sostanzia nella scelta fra

---

---

E' possibile per l'esercente proporre in aggiunta agli obblighi di cui sopra una lista aggiuntiva di prodotti/piatti extra, a prezzo concordato, da considerare a carico del dipendente qualora questo decida di fruirne.

Sarà sempre facoltà del dipendente integrare la proposta dell'Esercente con piatti o aggiunte da considerarsi alternative o aggiuntive rispetto al menù minimo obbligatorio. In questo caso la differenza sarà a carico del dipendente stesso.

### **Art. 6 - Obblighi e controlli**

L'esercente si impegna, previo congruo avviso, a preparare **diete speciali** per comprovate situazioni patologiche, richieste dal dipendente.

Tra le scelte dei primi piatti e delle pietanze deve sempre essere garantita la possibilità di poter seguire una dieta “leggera”, “in bianco” o rispondente ad esigenze etiche o etnico-religiose (es. dieta vegetariana, priva di carne suina, ecc.)

Si intendono richiamati tutti gli obblighi e le garanzie dell'Esercizio aggiudicatario secondo quanto previsto nell'avviso - capitolato.

#### **Art. 7 – Costi**

Il costo complessivo del pasto dovrà essere rispettivamente:

pasto completo - euro 7,74 (Iva compresa), di cui euro 5,16 saranno fatturati mensilmente a carico del Comune di San Giovanni Valdarno e i rimanenti euro 2,58 saranno a carico dei singoli dipendenti;

pasto ridotto - € 5,40 (Iva compresa) di cui, euro 3,60 saranno fatturati mensilmente a carico del Comune di San Giovanni Valdarno e i rimanenti euro 1,80 saranno a carico dei singoli dipendenti, .

Gli utenti autorizzati a fruire del servizio compileranno il modello dei buoni pasto/tagliando presenze prima della consumazione del pasto. L'eventuale differenza tra il valore del buono e il costo totale del pasto sarà a carico del dipendente.

#### **Art. 8 – Fatturazione**

La fattura emessa mensilmente dall'Esercente, accompagnata dall'originale dei moduli di presenza con le firme dei dipendenti,. sarà inviata al Comune di San Giovanni Valdarno. Nel caso di sistema di rilevamento elettronico tramite badge personale, basterà l'emissione di fattura.

Le fatture verranno liquidate entro 60 gg. dalla data di ricezione dall'Ufficio competente.

#### **Art. 9 – Durata**

La presente Convenzione ha validità di **5(cinque) anni** a partire **dalla stipula**. L' Esercente è tenuto comunque a garantire l'esecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del presente atto anche dopo la scadenza sopra indicata e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.

La Convenzione potrà essere disdetta anticipatamente da ciascuna delle parti con preavviso di n. 60 (sessanta) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 10 – Risoluzione**

Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, è in facoltà delle parti risolvere la presente Convenzione dietro semplice comunicazione scritta con preavviso di 10 giorni nei seguenti casi:

- per negligenza o per inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate;
- a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla gestione delle attività o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa che comporti oneri patrimoniali o giudiziari per le parti.

#### **Art. 11 – Privacy**

La reciproca acquisizione dei dati delle parti è indispensabile per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, le parti stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia

di protezione dei dati personali) si autorizzano al trattamento dei dati in questione.

### **Art. 12 – Norma finale**

Per qualsiasi controversia concernente il presente accordo, che non possa trovare composizione in via bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Arezzo.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Giovanni Valdarno, \_\_\_\_\_

Per il Comune di San Giovanni Valdarno

Il Dirigente dell'Area I Servizi

*Dott. Daniele Fabbri*

\_\_\_\_\_

Per l'Esercente

Il Rappresentante legale

*Sig.* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_